

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 6 luglio 2024, n. 315

Dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con D.D. n. 32 del 14/02/2022 ad oggetto: "Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio con prescrizione ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii., del R.R. n.5/2019 e della DGR 2154 del 2019 alla Fondazione Filippo Turati in relazione al Centro diurno disabili denominato "A Mare" sito nel Comune di Vieste alla Località Macchia di Mauro con dotazione di 15 posti" e di tutti gli atti connessi e consequenziali

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 25 del 28/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 "Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)", stabilisce:

- all'articolo 3 ("Compiti della Regione") che:

"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...)

c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di proprio competenze (...)";

- all'articolo 8 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie") che:

" 1.Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune .

2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura (omissis)

5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica"

- all'articolo 20 ("Condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento") che:

"1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa.

2. Condizioni essenziali per l'accreditamento sono:

a) il possesso dell'autorizzazione all'esercizio;

b) l'accettazione del sistema di pagamento a prestazione nel rispetto del volume massimo di prestazioni e del corrispondente corrispettivo fissato a livello regionale e di singole AASSLL e dei criteri fissati dalla Regione a norma dell'articolo 8-quinquies, comma 1, lettera d), del d.lgs. 502/1992;

c) l'adozione di un programma interno di verifica e di promozione della qualità dell'assistenza;

d) la funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale relativamente al fabbisogno assistenziale e verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti in caso di accreditamento provvisorio di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del d.lgs. 502/1992;

e) l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento;

f) il dimensionamento massimo dei posti letto delle unità operative (UO), per quanto riguarda i presidi ospedalieri pubblici ed equiparati, secondo quanto indicato nella normativa vigente;

g) per quanto riguarda le case di cura private, la rispondenza allo standard minimo di posti letto come definito dalla normativa vigente;

h) il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.

3. Sono esclusi dal processo di accreditamento le strutture che erogano prestazioni sanitarie ove si svolgono attività ludiche, sportive ed estetiche, fatta eccezione per gli stabilimenti termali."

Con Determinazione Dirigenziale n.32 del 14.02.2022 questa Sezione rilasciava alla Fondazione Filippo Turati per il Centro diurno disabili denominato "A Mare" sito nel Comune di Vieste alla Località Macchia di Mauro l'autorizzazione all'esercizio per 15 posti con la seguente **PRESCRIZIONE da sanare entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del provvedimento, salvo inefficacia dello stesso e con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.: c**

"il legale rappresentante della Fondazione Filippo Turati trasmetta:

1. Elenco nominativo di tutto il personale assunto/incaricato con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico, qualifica, tipologia del rapporto, impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo ove richiesta e contratto collettivo applicato;

2. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;

3. Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel Centro diurno in oggetto;

4. Trasmissione del LUL (Libretto Unico Lavoro) istituito e rendicontato presso l'INAIL ovvero vidimato dai

soggetti autorizzati dall'INAIL (art. 39 comma 1) del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/20089

5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal responsabile sanitario circa l'assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità in merito all'incarico ricoperto;

6. planimetria in scala del Centro diurno con i dettagli dei requisiti strutturali

Di precisare che, nell'ipotesi di richiesta di trasferimento da parte del soggetto titolare dell'autorizzazione, la Regione, fino a quando il titolare non avrà ottemperato a tutte le condizioni/prescrizioni in esso contenute ed avviato l'attività non autorizzerà il trasferimento del titolo ad altro soggetto in quanto elemento costitutivo della cessione ai sensi dell'art 9 della LR 9 del 2017 e dell' 2112 CC, è la preesistenza di un complesso organizzato di beni e/o persone ovvero la sua capacità, già al momento del trasferimento, di provvedere allo scopo a cui è preordinato con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente.”

Con nota n. AOO 183 3648 del 17/02/2022 questa Sezione notificava al legale rappresentante della Fondazione Filippo Turati la D.D. n. 32 del 14/02/2022.

Con pec del 04/03/2022, acquisite al protocollo di questa Sezione al n° AOO 183 4405; AOO 183 4406 e AOO 183 4407 del 07/03/2022, il legale rappresentante della Fondazione Filippo Turati allegava:

- Precontratti di assunzione aventi data antecedente all'autorizzazione all'esercizio e non formalizzati con contratto di assunzione definitivo dopo il rilascio della stessa sottoposti alla predetta condizione “il rapporto di lavoro (...) avrà decorrenza dal giorno successivo alla delibera di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento da parte della Regione Puglia, nonché alla stipula del contratto con la USL e comunque non prima dell'avvio delle attività del centro diurno di 15 posti” (ad esempio si vedano i contratti relativi ai 3 educatori professionali);
- Contratto di assunzione a tempo determinato (09/01/2022- 21/12/2022) relativo alla figura del fisioterapista recante **quale sede di lavoro Zagarolo** (Roma);
- Contratto di collaborazione libero professionale del Responsabile sanitario senza indicazione del numero di ore settimanali;
- Contratto di assunzione a tempo indeterminato relativo all'unico OSS in carico (essendo previsti per gli altri due meri impegni all'assunzione) dal quale si evince la possibilità di svolgimento della mansione anche presso “altre sedi” ;

Con le predette pec, il legale rappresentante della Fondazione Turati inviava, altresì, dichiarazione resa ai sensi del DPR 445 del 2000 con cui si impegnava a “provvedere alla trasmissione del LUL (Libretto unico del lavoro) istituito e rendicontato presso l'INAIL ovvero vidimato dal soggetto autorizzati dall'Inail (omissis) non appena disponibile, **ossia una volta liquidata la prima retribuzione**”.

A seguito dell'acquisizione della predetta documentazione questo Ufficio accertava che la struttura non si era adeguata, così come alla prescrizione indicata nella D.D. n. 32 del 14/02/2022, ai requisiti organizzativi previsti dalla normativa di riferimento ai fini dell'autorizzazione all'esercizio.

Con pec del 16 giugno 2022 ad oggetto “integrazione alla dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – DD 32 del 14/02/2022”, acquisite al protocollo di questa Sezione al n° AOO 183 8153 e AOO 183 8154 del 20/06/2022, il legale rappresentante della Fondazione Filippo Turati inviava nota del 13/06/2022 con cui a parziale rettifica/integrazione della documentazione già inoltrata a marzo inviava la seguente documentazione:

- Elenco aggiornato degli operatori ai fini della verifica del possesso del titolo di studio e dell'iscrizione al relativo albo/ordine, e della tipologia del contratto stipulato;
- Busta paga della dipendente OMISSIS—(assistente sociale) relativa alla mensilità di Maggio 2022 recante quale data di assunzione 17/03/2016;

- Comunicazione Unilav della OMISSIS (fisioterapista) relativo all'assunzione con decorrenza dal **22/06/2022**;
- Busta paga della dipendente OMISSIS (educatore professionale), residente ad Empoli, relativa alla mensilità di Aprile 2022 recante quale data di assunzione il 28/06/2021 e **come sede di lavoro Gavinana**;
- Lettera del 19/05/2022 indirizzata alla Sig.ra OMISSIS, Gavinana (PT) con cui si comunica la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 01/06/2022;
- Contratto di assunzione a tempo determinato della dipendente OMISSIS (Educatore professionale) con decorrenza a far data dal 15/06/2022 fino al 30/09/2022 con sede di lavoro "*centro sociosanitario di Vieste ed altre sedi*";
- Comunicazione Unilav relativa alla dipendente OMISSIS, con decorrenza 15/06/2022;
- Contratto di assunzione a tempo determinato della OMISSIS (educatore professionale), residente a OMISSIS, con decorrenza dal 10/01/2022 fino al 31/12/2022 e sede di lavoro "**Centro sociosanitario di Gavinana ed altre sedi della Fondazione Turati**".
- Comunicazione Unilav relativa alla OMISSIS recante quale sede di lavoro "**San Marcello Piteglio**";
- Busta paga della dipendente OMISSIS relativa alla mensilità di aprile 2022 recante quale data di assunzione 10/01/2022 e **come sede di lavoro Gavinana**;
- Busta paga della dipendente OMISSIS (OSS) relativa al mese di maggio 2022 avente decorrenza recante quale data di assunzione il **18/05/2022**;
- Contratto di assunzione a tempo indeterminato della OMISSIS (OSS) con decorrenza dal 18/05/2022 e sede di lavoro "**Centro sociosanitario di Vieste ed altre sedi della Fondazione Turati**".
- Busta paga della dipendente OMISSIS (OSS) relativa al mese di maggio 2022 avente decorrenza recante quale data di assunzione il **18/05/2022**;
- Contratto di assunzione a tempo indeterminato del OMISSIS (OSS) con decorrenza dal 23/03/2022 e sede di lavoro "**Centro sociosanitario di Vieste ed altre sedi della Fondazione Turati**".
- Contratto di assunzione a tempo indeterminato dalla OMISSIS (fisioterapista) con decorrenza dal 20/06/2022 e sede di lavoro "**Centro sociosanitario di Vieste ed altre sedi della Fondazione Turati**".

Sempre con la predetta pec, il legale rappresentante della Fondazione Turati inviava, nuovamente, dichiarazione con cui si impegnava a "*provvedere alla trasmissione del LUL (Libretto unico del lavoro) istituito e rendicontato presso l'INAIL ovvero vidimato dal soggetto autorizzati dall'Inail (omissis), una volta liquidata la prima retribuzione dei contratti decorrenti dal mese di giugno c.a.*".

Alla data di giugno 2022 e quindi ben oltre il termine assegnato per l'adempimento alla prescrizione risultava dalla documentazione acquisita quanto segue:

1. **Responsabile sanitario e medico specialista:** assunto con contratto di collaborazione libero professionale senza indicazione del numero di ore settimanali;
2. **Fisioterapista:** La struttura trasmette a marzo 2022 il contratto di lavoro del OMISSIS assunto presso la sede di Zagarolo (Lazio) per poi con pec del 16/06/2022 inviare il contratto di assunzione a tempo indeterminato dalla Sig.ra OMISSIS—(fisioterapista) con decorrenza dal **20/06/2022** e sede di lavoro "*Centro sociosanitario di Vieste ed altre sedi della Fondazione Turati*";
3. **OSS:** La struttura invia con pec di marzo 2022 un solo contratto di lavoro sottoscritto con la OMISSIS con decorrenza dal 01/10/2021 sede di lavoro "*Centro sociosanitario di Vieste ed altre sedi della Fondazione Turati*", e orario di lavoro 38 ore settimanali allegando per le altre due figure (OMISSIS) due impegni all'assunzione che saranno trasformati in contratti a tempo indeterminato con decorrenza dal 18/05/2022. Con riferimento alla OMISSIS si rappresenta, inoltre, che la stessa era stata indicata dal legale rappresentante della Fondazione Turati, al momento della presentazione dell'istanza di conferma del titolo autorizzativo e di accreditamento, come facente parte dell'organico della Rsa disabili.
4. **Educatore professionale:** la struttura invia in data 04/03/2022 dei precontratti di assunzione

condizionati al rilascio dell'autorizzazione, dell'accreditamento e della sottoscrizione del Contratto con la Asl e successivamente con pec del 16/06/2022 inoltra dei contratti recanti quale sede di lavoro **San Marcello Piteglio e Gavinana (Provincia di Pistoia – Toscana)**. L'unico contratto relativo alla sede di Vieste è quello della OMISSIS—avente decorrenza dal 15/06/2022;

5. **Psicologo:** assunto con contratto di collaborazione libero professionale per n. 13 ore settimanali con decorrenza dal 07/03/2022;
6. **Assistente sociale:** assunto a decorrere dal 01/12/2016 per n. 38 ore settimanali (la presente unità risulta dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante e agli atti di questo Ufficio anche in carico alla Rsa disabili per n. 18 ore e alla Rsa non autosufficienti per n. 9 ore).

Con nota AOO 183 n° 9487 del 25/07/2022 questa Sezione comunicava al Sindaco del Comune di Vieste e alla Fondazione Filippo Turati che: *“A seguito della predetta documentazione questo Ufficio accertava che la struttura non si era adeguata, così come da prescrizione, ai requisiti organizzativi previsti dalla normativa di riferimento ai fini dell'autorizzazione all'esercizio”*. Inoltre si comunicava che: *“Ebbene nella fattispecie de qua, l'autorizzazione all'esercizio è stata rilasciata sulla base di un presupposto (id est: assunzione di tutto il personale previsto dal RR 5 del 2019 entro 20 giorni dalla notifica ossia entro il 09/03/2022). È di tutta evidenza che la struttura non abbia ottemperato, ancora ad oggi, alla predetta prescrizione con la conseguenza che la predetta autorizzazione è inefficace, ed anche invalida, in quanto fondata su un presupposto non soddisfatto. Trattasi, come già detto, di elementi che avrebbero potuto essere sanati ove l'integrazione fosse sopravvenuta nei tempi predetti. Ma ove ciò non accada, e ciò non è accaduto nella vicenda in esame, ci si trova al cospetto di una autorizzazione annullabile. **Va da sé che un qualunque atto consequenziale al predetto atto autorizzativo sarebbe illegittimo.** (...) Tanto precisato, si comunica che il Servizio provvederà all'acquisizione d'ufficio dei documenti relativi a quanto dichiarato dal suo assistito verificando”*.

In riscontro alla predetta nota con pec del 05/08/2022 la Fondazione Turati di Vieste deduceva : *“Di nessun rilievo è la circostanza che alcuni dei contratti inviati siano sottoposti a condizione sospensiva (accreditamento del centro) o che si riferiscano a personale attualmente in forza in altre strutture della Fondazione (è infatti nella piena facoltà del datore di lavoro trasferire il personale nei diversi centri secondo le disponibilità e necessità organizzative, come del resto è stato fatto durante il periodo emergenziale). Lo stesso regolamento n. 5/2019 prevede che, una volta autorizzata, la struttura debba inviare annualmente (e non entro 14 giorni dal rilascio dell'autorizzazione) l'elenco della dotazione organica, proprio al fine di consentire la verifica periodica della sussistenza dei requisiti organizzativi successivamente all'effettiva apertura, al netto del fisiologico avvicendamento del personale nel centro. Vi è, dunque, un bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica privata e la salvaguardia dell'utilità sociale che deve rispondere ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, come precisato anche recentemente dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 113 del 9.05.2022, che proprio con riferimento a norme inerenti requisiti inerenti la tipologia di contratti da utilizzarsi in strutture accreditate, ha escluso la legittimità di una limitazione ai soli contratti di lavoro dipendente, chiarendo che “una così penetrante limitazione del potere organizzativo dell'imprenditore, titolare della struttura che ambisce all'accreditamento, risulta anche non coerente con il fine sociale della tutela della salute e non proporzionata al suo perseguimento”. Del resto, ottenuta l'autorizzazione al funzionamento, la normativa non prevede alcun obbligo di apertura in forma privata entro un determinato termine, ben potendo la Struttura attendere l'accreditamento e la contrattualizzazione dei posti, prima di avviare l'attività, a maggior ragione nel caso di specie in cui sin dall'inizio dell'iter avviato con la sottoscrizione delle preintese la Fondazione, in accoglimento dei bisogni espressi dal Comune di Vieste, ha manifestato l'interesse e la disponibilità alla apertura di un centro accreditato, acconsentendo al congelamento del budget già assegnato nella misura corrispondente a 10 posti di RSSA per la creazione di un centro di 15 posti per l'assistenza diurna di disabili inserito nella programmazione regionale.”*

Con nota AOO 183 16135 del 22/12/2022 questa Sezione contestava quando dichiarato dalla Fondazione

Turati precisando che *“Come noto condizione necessaria per la conferma del titolo autorizzativo e per la concessione dei posti in accreditamento assegnati in via provvisoria alla struttura (dapprima con le preintese e poi con le DGR 1006 e 1409 del 2020) è che la stessa a seguito delle verifiche dimostri innanzitutto di essere in possesso dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali previsti dal RR 5 del 2019 per la conservazione del titolo autorizzativo e poi che attesti anche il possesso dei requisiti ulteriori di cui al RR 16 del 2019. Come noto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5682/2019) l’offerta delle prestazioni sanitarie è articolata in tre momenti distinti: l’autorizzazione (art. 8 ter del D.Lgs. n. 502 del 1992), necessaria per realizzare strutture sanitarie e per l’esercizio delle relative attività, l’accreditamento istituzionale, necessario per operare per conto del Servizio Sanitario Regionale (art. 8 quater), subordinatamente alla rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione e in relazione al fabbisogno di assistenza definito dalla Regione e la stipulazione di accordi contrattuali con le Aziende S.L. con indicazione, tra l’altro, del volume massimo di prestazioni che le strutture sanitarie si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza (art. 8 quinquies). La giurisprudenza ha più volte evidenziato come l’accreditamento implica il superamento non soltanto di un vaglio di discrezionalità tecnica, consistente nell’accertamento dei requisiti di qualità richiesti, ma anche di uno più generale di carattere programmatico, che trova fondamento nelle scelte della Regione, tenuta ad individuare, attraverso l’adozione di piani preventivi, le quantità di prestazioni erogabili nel rispetto di un tetto di spesa massimo, sulla cui base valutare la possibilità di accreditare nuove strutture in relazione all’effettivo fabbisogno assistenziale. Si è, dunque, evidenziato come il suddetto accreditamento legittimi la singola struttura ad operare nell’ambito di un servizio pubblico essenziale obbediente non già a criteri di mercato, ma a criteri di servizio pubblico di erogazione di prestazioni assistenziali remunerate a tariffa a carico dell’erario, di guisa che la stessa è sottoposta “all’esercizio del potere autoritativo e conformativo dell’amministrazione, che assolve la funzione di mantenere in un quadro di certezza il volume e la tipologia dell’attività del soggetto accreditato” (Consiglio di Stato, Sez III, n. 3810/2018). Nell’articolato processo di valutazione, la Regione è chiamata a valutare che le strutture già autorizzate rispondano ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti. In sintesi, mediante la procedura di accreditamento l’amministrazione accerta che l’operatore sanitario privato sia in grado di rendere prestazioni che soddisfino gli standard richiesti dal servizio sanitario regionale e coerenti con la programmazione dell’offerta. Va da sé che una volta assegnati i posti in accreditamento gli operatori sono tenuti a garantire l’offerta sul territorio senza addurre alcuna giustificazione di carattere economico, avendo quale unica possibilità quella di rinunciare ai posti assegnati permettendo così all’amministrazione di reimmettere i posti oggetto di rinuncia a favore di nuovi operatori. Del resto se la possibilità di avviare l’attività fosse rimessa all’arbitrio degli operatori si correrebbe il rischio di non vedere garantito sul territorio regionale l’assistenza sociosanitaria programmata dalla Regione.”*

Con la stessa nota questa Sezione incaricava il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT a verificare che il legale rappresentante della Fondazione Filippo Turati avesse ottemperato nei termini concessi nella DD 32 del 14/02/2022 (ovvero entro il 09/03/2022) alla prescrizione imposta assumendo tutto il personale previsto dal RR 5 del 2019 per un nucleo di 15 posti di centro diurno disabili e che i contratti di assunzione abbiano come sede di svolgimento della mansione lavorativa quella del Centro diurno, ovvero Vieste alla Via Macchia di Mauro snc.

Con pec del 03/03/2023, acquisita al protocollo di questa Sezione al n° AOO 183 4093 il 03/03/2023, il Dipartimento di Prevenzione ASL BT all’esito di approfondita analisi in merito al possesso dei requisiti organizzativi trasmetteva nota prot. n. 18970 del 03/03/2023 in cui comunicava che: *“(…) Il legale rappresentante della struttura ha trasmesso l’elenco nominativo del personale precisando che*

- * Il sig. OMISSIS è stato sostituito dalla sig.ra OMISSIS;
- ** La sig.ra OMISSIS è stata sostituita dalla sig.ra OMISSIS;
- *** La sig.ra OMISSIS è stata sostituita dalla sig.ra OMISSIS;
- **** La sig.ra OMISSIS è stata sostituita dal sig. OMISSIS;

– ***** La sig.ra OMISSIS stata sostituita dalla sig.ra OMISSIS pertanto, per questi lavoratori non è stato possibile accertare se abbiano svolto mansioni lavorative presso il centro diurno disabili di Vieste.

Dalla disamina della documentazione trasmessa è emerso quanto segue:

1. L'elenco nominativo del personale è privo dei dati anagrafici e della data di assunzione e/o conferimento incarico;

2. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge, sono prive della copia di un documento d'identità;

3. Per la sig. OMISSIS; - dal Mod.C/2 – storico, risulta: dal 17.03.2016 assunzione “lavoro a tempo indeterminato” con la qualifica di assistente sociale, presso Fondazione F. Turati - Orario tempo parziale orizzontale; dal 01.12.2016 trasformazione “lavoro a tempo indeterminato” con la qualifica di assistente sociale, presso Fondazione F. Turati Orario Tempo parziale; - dal LUL dicembre 2022, risulta mansione assistente sociale reparto 0005 – VIESTE; - risulta iscritta all'albo degli assistenti sociali – Puglia dal 22.02.2008 al nr. 3375/B;

4. Per OMISSIS;- dal Mod.C/2 – storico, risulta: dal 20.06.2022 assunzione “lavoro a tempo indeterminato” con la qualifica di fisioterapista, presso Fondazione F. Turati - Orario tempo pieno, assunzione successiva alla data del 09.03.2022 quale termine concesso nella D.D. n. 32 del 14.02.2022 alla prescrizione imposta per l'assunzione di tutto il personale previsto dal R.R. n. 5/2019; - dal LUL dicembre 2022, risulta mansione fisioterapista reparto 0005 – VIESTE; - risulta iscritta all'albo della Federazione Nazionale Ordini Fisioterapisti al nr. Omissis e non al nr. 579 come riportato nell'elenco del personale;

5. Per la sig.ra OMISSIS (nata a OMISSIS) - dalla scheda anagrafico-professionale della Regione Toscana, risulta: Esperienza professionale – data inizio 28.06.2021 – qualifica professionale svolta: educatore professionale – lavoro a tempo indeterminato – azienda Fondazione F. Turati Onlus; - dal LUL dicembre 2022, risulta mansione educatore professionale reparto 0004 – GAVINANA; - non risulta iscritta all'albo professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione;

dalla consultazione dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle Province di Firenze Arezzo Prato Pistoia Lucca Massa-Carrara, risulta iscritta al nr. 320 dal 30.05.2019 la sig.ra OMISSIS - albo LOGOPEDISTA;

6. Per il sig. OMISSIS - dal Mod.C/2 – storico, risulta dal 23.03.2022 assunzione “lavoro a tempo indeterminato” con la qualifica di addetti all'assistenza personale, presso Fondazione F. Turati - Orario tempo pieno, assunzione successiva alla data del 09.03.2022 quale termine concesso nella D.D. n. 32 del 14.02.2022 alla prescrizione imposta per l'assunzione di tutto il personale previsto dal R.R. n. 5/2019;

- dal LUL dicembre 2022, risulta mansione operatore socio sanitario reparto 0005 – VIESTE; 7. per la sig.ra OMISSIS- dal Mod.C/2 – storico della Regione Lazio, risulta: dal 01.10.2015 Rapporto “trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato a 15 ore settimanali” – Qual: Educatori professionali – Azienda Fondazione F. Turati Onlus; - dal LUL dicembre 2022, risulta mansione educatore professionale reparto 0006 – ZAGAROLO; - dalla consultazione all'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione della provincia di Roma, risulta iscritta nell'Elenco speciale a esaurimento: Educatore professionale al nr. 49 dal 20.10.2020; 8. per la sig. OMISSIS

- dalla scheda anagrafico-professionale della Regione Toscana, risulta: Esperienza professionale – data inizio 27.12.2022 data fine 30.11.2023 – qualifica professionale svolta: educatore professionale – lavoro a tempo determinato - azienda Fondazione F. Turati Onlus; - dal LUL dicembre 2022, risulta mansione educatore professionale reparto 0004 – GAVINANA; - non risulta iscritta all'albo professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione;

9. per il OMISSIS- dal Mod.C/2 – storico, risulta dal 01.11.2022 trasformazione “lavoro a tempo indeterminato” con la qualifica di addetti all'assistenza personale, presso Fondazione F. Turati; dal 01.11.2021 “lavoro a tempo determinato” con la qualifica di addetti all'assistenza personale presso Fondazione F. Turati - Orario tempo pieno; -dal LUL dicembre 2022, risulta mansione operatore socio sanitario reparto 0005 – VIESTE;

10. per la sig.ra OMISSIS- dal Mod.C/2 – storico, risulta dal 01.11.2022 assunzione “lavoro a tempo indeterminato” con la qualifica di addetti all’assistenza personale, presso Fondazione F. Turati; - dal LUL dicembre 2022, risulta mansione operatore socio sanitario reparto 0005 – VIESTE;

11. La dichiarazione di disponibilità e di insussistenza di cause di incompatibilità resa dal Dr. Di Carlo Francesco Paolo è corredata dalla copia del documento di identificazione non in corso di validità. Il Dr. Di Carlo Francesco Paolo nato il 01.04.1943, non possiede i requisiti per ricoprire l’incarico di Responsabile sanitario, in quanto il comma 8 dell’art. 12 della L.R. nr. 9/2017 e s.m.i. sancisce che: “Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario E’ quello previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per gli ambulatori specialistici non accreditati” e l’art. 15 nonies del D.Lgs. 502/92 sancisce: “Limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali” 1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, È stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

Inoltre, si rappresenta che l’autorizzazione all’esercizio rilasciata con la D.D. nr. 32 del 14.02.2022 riporta quale responsabile sanitario Il “Dott. Giuseppe Totaro, Laureato In Medicina e Chirurgia Presso L’università Degli Studi Di Pavia Il 21/09/1979 Con Specializzazione In Fisioterapia Iscritto Presso L’ordine Dei Medici Della Provincia Di Foggia”. La suddetta determinazione precisa che: “in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell’incarico ai fini dell’aggiornamento, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo”. 12. Le planimetrie dei locali del Centro diurno non sono firmate dal tecnico abilitato e dal legale rappresentante.

Con la predetta nota il Dipartimento di Prevenzione incaricato comunicava “non essendo stato possibile verificare l’ottemperanza delle prescrizioni impartite con Determinazione Dirigenziale nr. 32 del 14.02.2022 in quanto alcuni dei dipendenti sono stati sostituiti, - essendo emerse criticità relative sia alla documentazione trasmessa che al personale riportato nell’elenco, per quanto sopra, si esprime **PARERE NEGATIVO**”.

Con pec del 14/03/2023 acquisita al protocolla al n. AOO 183 4605 del 14/03/2023 la Fondazione Turati contestava il contenuto delle verifiche effettuate dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Bat sotto diversi profili chiedendo un rinnovo istruttorio.

In sintesi deduceva la Fondazione Turati che:

- Non è dato comprendere il motivo per cui la Regione abbia richiesto alla Asl Bat competente alla verifica dei requisiti di accreditamento, l’accertamento di elementi relativi alla autorizzazione all’esercizio, dei requisiti di competenza della Asl FG;
- Le prescrizioni contenute nella DD 32/2022 potranno essere effettivamente verificate solo al momento della apertura del centro, **la cui attività non è avviata;**
- Il Centro con pec del 04/03/2022 aveva ottemperato alla integrazione documentale compatibilmente **con la inattività del centro**. Del resto ottenuta l’autorizzazione al funzionamento la normativa non prevede alcun obbligo di apertura in forma privata entro un determinato termine, ben potendo la struttura attendere l’accreditamento e la contrattualizzazione dei posti, prima di avviare l’attività;
- La Fondazione era (e resta) **interessata all’apertura del Centro solo in forma convenzionata, motivo per il quale ha presentato istanza congiunta di autorizzazione e di accreditamento;**
- La procedura in parola avrebbe dovuto garantire la contestuale verifica dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento. E’ per questa ragione che nella documentazione inviata in data 04/03/2023 il

personale indicato era in parte quello in forza negli altri reparti del Centro, che si prevedeva di poter impiegare nel Centro diurno: sarebbe stato insostenibile assumere i costi di operatori e professionisti per una struttura inattiva.

- La Fondazione comunicava l'elenco del personale non assunto ma individuato per la futura assunzione nel Centro.

Facendo seguito alle controdeduzioni formulate dalla Fondazione nel confermare le contestazioni già rappresentate in sede procedimentale si comunica che le stesse sono rigettate per le seguenti ulteriori motivazioni.

In relazione all'assegnazione al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bat dell'incarico per la verifica dei requisiti anche organizzativi si rappresenta che il RR 3/2010 include tra i requisiti generali e specifici di accreditamento quelli organizzativi. Va da sé che il Dipartimento incaricato aveva titolo e competenza per effettuare le verifiche che gli sono state demandate.

In ogni caso si precisa che è facoltà della Regione disporre verifiche volte ad accertare la permanenza dei requisiti previsti ai fini del rilascio dell'autorizzazione a mezzo del Dipartimento territorialmente competente o "di ulteriori strutture delle AASSLL."

Quanto alla circostanza che la procedura in parola avrebbe dovuto garantire la contestuale verifica dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento in ragione dell'istanza congiunta di conferma di autorizzazione e di accreditamento si riporta quanto statuito sul punto dalla sentenza del Consiglio di Stato 9325 del 30/10/2023 "il processo di accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie nate sotto i regolamenti nn. 3/2005 e 4/2007, ed avviato con i regolamenti regionali nn. 4 e 5 del 2019, entrati in vigore il 09.02.2019, ha obbligato i rispettivi Enti Gestori ad inoltrare istanza di trasformazione o conversione delle strutture nelle tipologie introdotte con i nuovi regolamenti, previa conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'eventuale accreditamento. Gli Enti Gestori sono stati tenuti, quindi, ai sensi delle DGR 2153 e 2154 del 2019, a presentare le "istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e/o accreditamento" per ciascuna struttura già autorizzata al funzionamento secondo la precedente normativa, ma non 'contrattualizzate' con le Aziende Sanitarie, entro il 31.01.2020; e a presentare istanza di sottoscrizione delle 'preintese' per ciascuna struttura sociosanitaria già autorizzata all'esercizio e accreditata, oppure contrattualizzata dalla Asl territoriale, entro lo 08.02.2020 omissis

7. La differenziazione tra procedura autorizzativa e procedura di accreditamento è peraltro nota ed è stata di recente ribadita da questa Sezione (ordinanza 24 dicembre 2021, n. 8610 e sentenza Corte cost. 28 febbraio 2023, n. 32, sulla incostituzionalità della normativa regionale pugliese che faceva discendere, in taluni casi, dall'intervenuta autorizzazione sanitaria effetti vincolanti sull'accREDITAMENTO, confondendo le due procedure, quella relativa all'autorizzazione amministrativa allo svolgimento di attività sanitarie, di cui all'art. 8-bis del d.lgs. n. 502 del 1992, e quella di accREDITAMENTO istituzionale della struttura sanitaria, di cui all'art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992).

7.1.1. Come sopra rilevato, la distinzione funzionale e di oggetto tra le due procedure (quella volta alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e quella diretta a ottenere l'accREDITAMENTO) implica la differenziazione di regime del termine di presentazione della domanda, che deve ritenersi sostanzialmente perentorio per il profilo concernente l'accREDITAMENTO, **sicché la considerazione dell'accorpamento solo formale delle due distinte procedure (avvenuto verosimilmente per ragioni, non illegittime e comunque non contestate, di economia dei mezzi giuridici) non consente di superare la suindicata distinzione di regime giuridico, per le ragioni già sopra esposte.** "

A ciò si aggiunga che nel caso di specie la Fondazione Turati al momento dell'assegnazione dei posti di cui alla DGR 1006 2020 non era soggetto neppure autorizzato e che condizione per ottenere l'accREDITAMENTO ai sensi dell'art 20 comma 2 è "il possesso dell'autorizzazione all'esercizio".

Anche per tale ragione le due verifiche (autorizzazione ed accREDITAMENTO) non potevano che avvenire in

due momenti diversi e la verifica di accreditamento presupponeva la validità dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata come già detto con prescrizione d'obbligo a carico del legale rappresentante.

Quanto all'inattività del centro nonché alla pretesa di aprirlo solo se otterrà la convenzione con la Asl è evidente che questo comportamento è la riprova del grave inadempimento di cui si è resa responsabile la Fondazione nei confronti della Regione Puglia oltre che degli utenti finali quali fruitori del servizio.

Del resto gli operatori privati o privati/accreditati non sono semplici fornitori di servizi, in un ambito puramente contrattualistico, sorretto da principi di massimo profitto e di totale deresponsabilizzazione circa il governo del settore, ma sono soggetti di un complesso sistema pubblico-privato qualificato dal raggiungimento di fini di pubblico interesse di particolare rilevanza costituzionale, quale il diritto alla salute, su cui gravano obblighi di partecipazione e cooperazione (Cons. St., sez. III, 29 luglio 2011 n. 4529, 14 giugno 2011 n. 3611 e 13 aprile 2011 n. 2290; Corte Costituzionale 28 luglio 1995 n. 416).

Ebbene, l'inadempimento della Fondazione è stato definitivamente accertato posto che la stessa ha più volte dichiarato che il centro è inattivo e di non aver interesse alla sua apertura se non in forma convenzionata.

Ai fini della verifica dell'adempimento alla prescrizione di cui alla DD 32/2022 non assumono alcun rilievo gli impegni assunti dalla società richiedente di assumere il personale al momento dell'accreditamento e della contrattualizzazione della struttura, non essendo il predetto impegno equipollente all'effettiva assunzione del personale richiesta per la validità ed efficacia dell'atto autorizzativo.

Si puntualizza altresì che la Fondazione non può giustificare la sua condotta con l'asserita illegittimità della condizione apposta nel provvedimento autorizzativo.

Del resto, la giurisprudenza amministrativa ha ammesso da tempo l'istituto del provvedimento (di solito, abilitativo) condizionato, con ciò superando le perplessità che vennero espresse in passato dalla dottrina giuridica, che costruiva l'atto amministrativo all'interno della teoria generale degli atti giuridici (com'è noto, modellata su quella positiva del negozio giuridico di diritto tedesco), e che quindi contestava la possibilità di introdurre elementi accidentali nell'atto amministrativo.

La giurisprudenza (spinta da una prassi degli organi amministrativi sempre stata molto propensa all'utilizzo di provvedimenti di approvazione condizionati ad alcune prescrizioni introdotte dall'amministrazione) ha riconosciuto la legittimità di tale tipo di provvedimenti.

Ciò in quanto simili clausole accidentali, che esattamente vanno definite "prescrizioni", semplificano la procedura. Se non fosse possibile approvare con condizioni occorrerebbe infatti respingere l'istanza (si veda, sul punto, Consiglio Stato, sez. IV, 15 luglio 1993, n. 712; Consiglio Stato, sez. V, 29 novembre 2004, n. 7762; ma anche T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 02 novembre 2010, n. 4520).

Tale modo di procedere, consente di esercitare meglio quella potestà conformativa costituente il *proprium* del potere autorizzatorio: se alla semplice alternativa approvare/non approvare si aggiunge, infatti, anche la facoltà di approvare con prescrizioni, si ampliano i poteri conformativi dell'amministrazione, che ha la possibilità, in questo modo, di modellare meglio la propria decisione alle particolarità del caso di specie.

La circostanza, peraltro, che la Fondazione non abbia impugnato in parte qua il provvedimento autorizzativo soggetto alla prescrizione rende incontestabile la prescrizione, restando unicamente da valutare le conseguenze della inottemperanza della stessa.

Ebbene, la stessa DD 32 del 2022 prevedeva quali conseguenze dell'inadempimento le seguenti "Con la

segunte PRESCRIZIONE da sanare entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento, salvo l'inefficacia dello stesso e con l'avvertimento che in caso di esito negativo si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex art 21 novies L 241 del 1990".

In sintesi, la stessa Determinazione prevedeva che l'inosservanza della prescrizione inserita rendesse, in primis, inefficace il provvedimento.

Da tali premesse non può che concludersi che la rimozione è né più né meno che un atto dovuto, automaticamente conseguente al risultato del controllo in merito alla mancata ottemperanza alla prescrizione nei termini assegnati.

La regola per la quale, in caso di annullamento d'ufficio, l'Amministrazione ha l'obbligo di evidenziare quale sia l'interesse pubblico al ritiro del provvedimento, non opera e non può operare, per la stessa ratio tutoria alla quale s'ispira, nei casi in cui l'annullamento del provvedimento consegua automaticamente all'avverarsi di una condizione risolutiva che sia stata posta in funzione di un controllo da esperire successivamente e fin da un momento anteriore all'adozione dell'atto, atteso che secondo questo modulo procedimentale semplificato la rimozione consegue direttamente ed automaticamente, come fisiologico effetto del controllo, e dunque come atto dovuto, alla mancata ottemperanza della prescrizione condizionante apposta al titolo e rimasta inottemperata, non occorrendo un'ulteriore ed autonoma verifica dell'interesse pubblico al ritiro. (Consiglio di Stato, sez. IV, 25/06/2013, n. 3447)

Va da sé che la Determinazione n. 32 del 2022 è non efficace sin dal suo rilascio valendo l'inosservanza del termine per l'adempimento della prescrizione, come condizione di decadenza della stessa.

La sopravvenuta inefficacia dell'originario provvedimento, verificatasi ex se in via diretta con l'infruttuoso decorso del termine prefissato, e la conseguenza dichiarata di decadenza con natura vincolata e meramente ricognitiva fanno venir meno gli effetti del provvedimento per inerzia del titolare con decorrenza ex tunc

Sotto altro profilo si rappresenta che la mancata attivazione del centro diurno previsto dalla programmazione sanitaria, determina altresì la lesione del diritto dei cittadini quali aventi diritto ad avanzare quella pretesa diretta alla tutela del diritto alla salute.

Il privato ha infatti diritto a scegliere tra le possibili opzioni praticabili la soluzione reputata più adeguata tra quelle apprestate dalla P.A.

Va da sé che la mancata fornitura del servizio mette a rischio la salute degli utenti esponendo la P.A. al rischio di pretese risarcitorie e obbligandola ad interrompere qualsiasi rapporto con il soggetto non più affidabile.

Del resto, come noto in tema di sanità, dal rilascio dell'autorizzazione non discende l'automatico accreditamento della struttura né quest'ultimo implica alcun diritto alla stipula del contratto avente ad oggetto le prestazioni per le quali si è ottenuto l'accreditamento.

Prevede, infatti, l'art 20 della LR 9 del 2017 che:

"1. L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto e a carico del Servizio sanitario.

2. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private autorizzate all'esercizio, che intendono erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale all'interno dei vincoli della programmazione sanitaria regionale, devono ottenere preventivamente l'accreditamento.

3. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale".

In definitiva l'accreditamento è un procedimento volto a verificare la sussistenza, da un punto di vista tecnico, dei requisiti necessari per poter erogare prestazioni per conto del servizio sanitario; mentre la programmazione delle prestazioni che possono essere in concreto erogate - in considerazione dei limiti finanziari e di una ragionevole distribuzione territoriale - deve essere attuata attraverso l'individuazione dei contraenti tra i soggetti precedentemente accreditati, **che però non possono vantare alcun diritto ad ottenere tale contratto, per il sol fatto di essere stati precedentemente accreditati.**

In sintesi una volta ricevuta l'autorizzazione all'esercizio la struttura era obbligata a garantire il servizio indipendentemente dall'eventuale accreditamento e contrattualizzazione.

Del resto se la possibilità di avviare l'attività fosse rimessa all'arbitrio degli operatori si correrebbe il rischio di non vedere garantito sul territorio regionale l'assistenza sociosanitaria programmata dalla Regione.

Se da un lato i contestati addebiti impediscono il proficuo prosieguo del rapporto con la Fondazione e il coerente perseguimento degli scopi cui l'autorizzazione è funzionale sotto altro profilo si rappresenta la censurabilità della condotta del legale rappresentante della Fondazione ricorrendo nella specie tutti i necessari presupposti per l'applicazione dell'art 75 del DPR 445 del 2000 .

Ed invero, in data 04/03/2022 il legale rappresentante della Fondazione documentava l'assunzione del personale previsto per l'avvio del centro diurno.

Nella dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 445 del 2000 il presidente della Fondazione dichiarava che tutto il personale assunto/incaricato (di cui forniva elenco nominativo) era in possesso dei requisiti professionali.

Con successiva comunicazione di giugno 2022, ad integrazione della documentazione già trasmessa, il legale rappresentante della Fondazione inoltrava il LUL e l'elenco del personale con copia dei contratti definitivi.

Solo a seguito di ulteriore approfondimento istruttorio disposto dalla Regione la Fondazione ammetteva che l'integrazione documentale aveva ad oggetto il "personale assunto/incaricato compatibilmente con lo stato di inattività del centro"..

Ebbene, secondo il principio di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 l'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni e dunque, più in generale, della documentazione, prodotte nell'ambito del procedimento amministrativo comporta, la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle stesse. La detta decadenza deriva infatti dalla dichiarazione inveritiera in sé, a prescindere dall'elemento soggettivo del dichiarante, senza peraltro che alcun margine discrezionale sia riconoscibile al riguardo in capo all'amministrazione (inter alia _Cons. Stato, Sez. V, 02/04/2024, n. 3001)

Ne consegue che la dichiarazione "non veritiera", nell'ambito della disciplina dettata dal D.P.R. n. 445 del 2000, preclude al dichiarante il raggiungimento dello scopo cui era indirizzata la dichiarazione o comporta la decadenza dall'utilitas conseguita per effetto del mendacio.

La documentazione falsa inoltre non è sanabile atteso che l'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, che dispone la decadenza dei benefici conseguiti con dichiarazioni false, è espressione di un principio generale (cfr. Cons. Stato, III, n. 1091/2018, nonché CdS VI 6234/2020, III 6700/2021, Tar Campania VI 593/2021, Tar Sicilia, Catania, I, 1090/2021).

Essendosi verificata la fattispecie della decadenza nel caso di specie non rilevano le vicende successive, ai fini dell'applicabilità dell'art. 21-nonies della L. n. 241 del 07 agosto 1990 che richiederebbero un'indagine sulla condotta dolosa della parte privata, e sulla rilevanza della vicenda penale (che si colloca invece in una fase successiva al concretizzarsi delle fattispecie sanzionata tramite la decadenza).

Per tutti i predetti motivi

Considerato che la prescrizione avrebbe dovuto essere adempiuta nei termini concessi nella D.D. n° 32 del 14/02/2022 (**ovvero entro il 09/03/2022**) a pena di decadenza

Considerato che con nota AOO 183 16135 del 22/12/2022 questa Sezione incaricava il Dipartimento di Prevenzione della ASL BAT a verificare che il legale rappresentante della Fondazione Filippo Turati avesse ottemperato nei termini concessi nella DD 32 del 14/02/2022;

Considerato il parere negativo espresso dal Dipartimento di Prevenzione ASL BT con nota prot. n. 18970 del 03/03/2023 in merito alle prescrizioni impartite con Determinazione Dirigenziale nr. 32 del 14.02.2022;

Si propone di:

- I. Dichiarare la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con la Determinazione Dirigenziale n. 32 del 14 febbraio 2022 della Regione Puglia –Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ad oggetto: *“Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio con prescrizione ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii., del R.R. n.5/2019 e della DGR 2154 del 2019 alla Fondazione Filippo Turati in relazione al Centro diurno disabili denominato “A Mare” sito nel Comune di Vieste alla Località Macchia di Mauro con dotazione di 15 posti”* per mancato adempimento alla prescrizione imposta nell'atto nei termini previsti
- II. Sotto altro profilo, dichiarare la decadenza della medesima Determinazione ai sensi dell'art 75 del DPR 445 del 2000

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- I. Dichiarare la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con la Determinazione Dirigenziale n. 32 del 14 febbraio 2022 della Regione Puglia – Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ad oggetto: *“Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio con prescrizione ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii., del R.R. n.5/2019 e della DGR 2154 del 2019 alla Fondazione Filippo Turati in relazione al Centro diurno disabili denominato “A Mare” sito nel Comune di Vieste alla Località Macchia di Mauro con dotazione di 15 posti”* per mancato adempimento alla prescrizione imposta nell'atto nei termini previsti
- II. Sotto altro profilo, dichiarare la decadenza della medesima determinazione ai sensi dell'art 75 del DPR 445 del 2000

di notificare il presente provvedimento:

- Al Comune di Vieste (FG) protocollo@pec.comune.vieste.fg.it
- Al legale rappresentante della Fondazione Filippo Turati vieste@pe.fondazioneturati.it
- Al Dipartimento di prevenzione della Asl FG dipartimento.prevenzione@mailcert.aslfg.it
- al Direttore Generale della ASL FG direttoregenerale@mailcert.aslfg.it
- Al Dipartimento di prevenzione della Asl Bat dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- il presente atto, composto da n. 19 fasciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo
Andrea Ricco

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro